**Enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo: misure attuative**

**D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

Si segnala all’attenzione del lettore il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante

riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi

professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.

(GU n.67 del 18-3-2021)

Vigente al: 2-4-2021

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e

altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5,

comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),

recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega

relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di

enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto

di lavoro sportivo;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti

dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, e in particolare, gli

articoli 4, 5, 7, 13, 18;

Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, in particolare,

l'articolo 6;

Vista la legge 11 maggio 1990, n. 108, e, in particolare, gli

articoli 2, 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo

2, comma 26;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, in

particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare

l'articolo 1, comma 2;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo

51;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86;

Visto il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre

2004;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in

particolare, l'articolo 130;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo

1;

Visto il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17

febbraio 2015;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e, in

particolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies;

Vista la legge 20 gennaio 2016, n. 12;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare,

l'articolo 54-bis;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e, in

particolare, l'articolo 3, comma 11;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo

1, comma 630;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare,

l'articolo 12-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n.

132 e in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002,

n. 316 e in particolare l'articolo 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini

prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del

Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i

Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia

e per le pari opportunita' e della famiglia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui

all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' dei

relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti

sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' del rapporto di

lavoro sportivo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) associazione o societa' sportiva dilettantistica: il soggetto

giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una

Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che

svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la

formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza

all'attivita' sportiva dilettantistica;

b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che

operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza

sociale;

c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete

e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla

medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi

collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di

discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi

lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi

aderiscono;

e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici,

la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante

l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina

generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti

e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui

sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate

e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo

sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche

competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le

«palestre della salute», al fine di migliorare il livello di

attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la

socializzazione;

f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque movimento

esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un

dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di

riposo;

g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla

produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attivita'

sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico,

riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il

compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed

il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone

disabili;

i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione

internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del

movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei

Giochi Olimpici;

l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico,

riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'

alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul

territorio nazionale;

m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione

internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del

movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione

dei Giochi Paralimpici;

n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della

Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale

dello sport;

o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di

terzieta', imparzialita' e indipendenza di giudizio, svolge, per

conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline

Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attivita' volte a

garantire la regolarita' dello svolgimento delle competizioni

sportive;

p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto

organizzativo e amministrativo di una societa' sportiva, con

particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra societa',

atleti e allenatori, nonche' la conduzione di trattative con altre

societa' sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la

stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

q) direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attivita'

concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una societa'

sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le

attivita' degli allenatori a cui e' affidata la conduzione tecnica

delle squadre della societa' sportiva;

r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva

nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale

Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul

territorio nazionale;

s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che

operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'

motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a

tutela delle minoranze linguistiche;

t) esercizio fisico strutturato: programmi di attivita' fisica

pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso

l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina

generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti,

sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono

destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la

salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un

professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in

strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute»,

al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni

fisiche e lo stato di salute;

u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione

internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o

piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le

organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva

nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di

appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un

gruppo di discipline affini;

z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva

nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al

vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di

discipline paralimpiche affini;

aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei

Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle

Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono

l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di

tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilita', e

partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di

protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale

Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e

con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate

per le altre competizioni;

bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture

tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma

dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attivita' sportiva

agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio,

inclusi atleti con disabilita', e partecipano a competizioni

nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa

stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le

competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni

Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre

competizioni;

cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso,

preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di

uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo

diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di

supporto;

dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il

direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e

il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e

indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,

esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;

ee) pratica sportiva per tutti: l'attivita' sportiva di base,

organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di

tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni

individuo la possibilita' di migliorare la propria condizione fisica

e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva

corrispondente alle proprie capacita';

ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia

pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico

strutturato e programmi di attivita' fisica adattata;

gg) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche:

il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale

devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici

di qualsiasi natura, tutte le societa' e associazioni sportive

dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa

l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una

Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un

Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione

Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato

come professionistico;

ll) settore professionistico: il settore qualificato come

professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o

Disciplina Sportiva Associata;

mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da

Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da

altri organismi sportivi competenti, per finalita' tecniche,

didattiche e formative, formato da giovani minori di eta', di ambo i

sessi;

nn) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul

rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o

non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento

della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni

sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i

livelli;

oo) sport di alto livello: l'attivita' sportiva svolta dagli

atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione

Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega

di riferimento;

pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare

ai Giochi Olimpici;

qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a

partecipare ai Giochi Paralimpici;

rr) Sport e salute S.p.A.: la societa' per azioni a controllo

pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di

interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli

indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'

politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3

Principi e obiettivi

1. L'esercizio dell'attivita' sportiva, sia essa svolta in forma

individuale o collettiva, sia in forma professionistica o

dilettantistica, e' libero.

2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale

dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della

qualita' della vita e di tutela della salute, nonche' quale mezzo di

coesione territoriale;

b) promuovere l'attivita' motoria, l'esercizio fisico strutturato

e l'attivita' fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare

l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione

sociale, alla promozione della salute, nonche' al miglioramento della

qualita' della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone

sane sia nelle persone affette da patologie;

c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente

sicuro e sano;

d) promuovere la pari opportunita' delle donne nelle prestazioni

di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in

quello dilettantistico;

e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei

minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle

attivita' scolastiche;

f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilita',

garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura

volta ad assicurarne il pieno inserimento nella societa' civile;

g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano

ad attivita' sportive, in particolare modo i minori;

h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro

sportivo, a tutela della dignita' dei lavoratori e rispettosa della

specificita' dello sport;

i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in

particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una

crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche'

una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita'

lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;

m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei

soggetti forniti di titoli equipollenti.

Art. 4

Competenze legislative di Stato,

regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in

attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo

comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa

esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di

ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, previdenza

sociale, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa

concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento

sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento

della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie

disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai

sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi

fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, e dal

presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Art. 5

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Titolo II

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Capo I

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 6

Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione

sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale

dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme

giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica

disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto

privato;

c) societa' di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti,

possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo

in quanto compatibili.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle

Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e

agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi

contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo affiliante.

Art. 7

Atto costitutivo e statuto

1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si

costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere

indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente

previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in

via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita'

sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,

la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva

dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di

democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con

la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le

societa' sportive che assumono la forma societaria per le quali si

applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,

nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli

organi statutari;

g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in

caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.

Art. 8

Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche

destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento

dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal

comma 3, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di

qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai

sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica

l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del

codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota

inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di

gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi

precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e

versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale

generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di

impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui

gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla

distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o

l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura

comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro

V del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale

effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei

limiti di cui al comma 3.

Art. 9

Attivita' secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche possono

esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo

7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo

statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e

strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e

limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400.

Art. 10

Riconoscimento ai fini sportivi

1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche sono

riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali,

dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione

Sportiva.

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica

dell'attivita' svolta da societa' e associazioni sportive, ai fini

delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene

mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attivita' sportive

dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale

trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze -

Agenzia delle entrate l'elenco delle societa' e delle associazioni

sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della societa' Sport e

salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare

il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da

esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di

coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicita', la

completezza, la periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente

Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di

amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i

comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non

inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarita' non sanabili o

non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport

revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Art. 11

Incompatibilita'

1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e

societa' sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in

altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito

della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva

associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 12

Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive

Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,

alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica

la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo

28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e

societa' sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni

Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti

dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita'

sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',

associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da

istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche

che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle

Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva

costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo

complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',

volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto

erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi

dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917.

Capo II

Societa' sportive professionistiche

Art. 13

Costituzione e affiliazione

delle societa' sportive professionistiche

1. Le societa' sportive professionistiche sono costituite nella

forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita'

limitata. E' obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

2. L'atto costitutivo prevede che la societa' possa svolgere

esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o

strumentali.

3. L'atto costitutivo prevede altresi' che una quota parte degli

utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole

giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma

dell'articolo 2330 del codice civile, la societa' deve ottenere

l'affiliazione da una o da piu' Federazioni Sportive Nazionali

riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato

Italiano Paralimpico se svolge attivita' sportiva paralimpica.

5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino

all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

6. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni

l'alienazione delle azioni o delle quote.

7. Negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche

e' prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con

pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi

specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non

piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla

societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni

di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione

della stessa societa', che deve stabilire regole in materia di

riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita' e di decadenza,

tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di

uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13

dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con

sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di

manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale

riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti

pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata

legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri

il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci. Le

societa' sportive professionistiche adeguano il proprio assetto

societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'affiliazione puo' essere revocata dalla Federazione Sportiva

Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello

svolgimento dell'attivita' sportiva.

10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale e'

ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta

giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14

Deposito degli atti costitutivi

1. Le societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel

registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile,

devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva

Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresi', dare

comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni

dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o

delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei

conti.

Titolo III

PERSONE FISICHE

Capo I

Atleti

Art. 15

Tesseramento

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto

associativo con la propria associazione o societa' sportiva o, nei

casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina

Sportiva Associata.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attivita' e alle

competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla

Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di

appartenenza dell'associazione o dalla societa' sportiva cui e'

associato, nonche' di concorrere, ove in possesso dei requisiti

previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di

partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le

previsioni statutarie e regolamentari.

3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva,

sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP,

dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina

Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di

appartenenza.

Art. 16

Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata

tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle

aspirazioni del minore. Essa puo' essere compiuta disgiuntamente da

ciascun genitore nel rispetto della responsabilita' genitoriale. Si

applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle

decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice

civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli

effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei

procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del

codice civile.

2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di eta' non puo' essere

tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche

non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno,

laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe

dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso

societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive

Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di

Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure

previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1

e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il

compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle

procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei

soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Capo II

Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17

Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i

maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme

dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione

internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di

appartenenza.

Art. 18

Direttori di gara

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle

manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita' tecnica.

Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione

dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi risultati.

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori

di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive

Nazionali, delle Disciplina Sportive Associate e degli Enti di

Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.

Titolo IV

DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 19

Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in

attivita' sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in

termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel

rispetto delle sue esigenze etologiche.

2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che

possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico

dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13

del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi'

vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di

mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al

benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza.

Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto

delle capacita' cognitive e delle modalita' di apprendimento degli

animali.

3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati

fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di

gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature

da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono

essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o

disagi psico-fisici.

4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree

di gara, comunque denominate, nonche' di tutte le relative

attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia

dell'incolumita' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono

custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di

riposo adeguato alla loro specifica natura.

5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identita'

anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta' o a persona

giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di

cura, e di una scheda sanitaria.

6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli

animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per

l'abbattimento umanitario.

7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la

sicurezza e l'incolumita', essere ben ventilati, puliti e

disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio,

del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non

esporre gli animali a lesioni o sofferenze.

8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una

polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora

si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario

stesso.

Art. 20

Competizioni sportive

1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione

sportiva e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario,

della sua idoneita' a gareggiare, per condizioni di salute, eta' e

genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi

della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con

animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario

durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle

competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui

detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati

previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX

bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per

le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

Art. 21

Sanzioni disciplinari

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive

Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in

attivita' sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in

caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo,

sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca

dell'affiliazione, per le societa' e le associazioni sportive, o del

tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le

conseguenze in termini di responsabilita' civile e penale derivanti

dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.

Capo II

Sport equestri

Art. 22

Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo atleta»

quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2

del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio

2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo

stesso Regolamento europeo;

b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come

previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal

«Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE)

n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva;

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la

Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon

Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come

risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal

sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto

dell'equide (Documento di Identificazione).

Art. 23

Visita di idoneita' allo svolgimento

dell'attivita' sportiva del cavallo

1. Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto

annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un

veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi

vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della

Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon

Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva

presso i quali il cavallo e' tesserato.

Art. 24

Manifestazioni popolari pubbliche e private

con impiego di equidi

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport

equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione

Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione

Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi

autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e

forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i

requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli

atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di

concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'

politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di

sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di

trasgressione.

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Capo I

Lavoro sportivo

Art. 25

Lavoratore sportivo

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il

direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e

il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e

indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,

esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo al di fuori

delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo'

costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un

rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni

coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3

del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione

dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli

accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali,

dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle

organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, sul piano

nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono

individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto

degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di

sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto.

4. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo'

essere altresi' oggetto di prestazioni occasionali secondo la

disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente

decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto

compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa,

incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, possono prestare la propria attivita' nell'ambito delle societa'

e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro,

fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione

all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime

previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo

29.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti

all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi

provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche

mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto

delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla

protezione dei dati), nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n.

679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati personali

dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo

stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline

Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai

rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In

mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla

protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'

politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro

12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le

norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio

1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15

luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge

28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio

1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e

nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo' contenere

l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla

data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a

tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresi' ammessa la

cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' o

associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte

e siano osservate le modalita' fissate dalle Federazioni Sportive

Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di

Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica

alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive

Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di

Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive

Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la

costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e

degli sportivi per la corresponsione della indennita' di anzianita'

al termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del

codice civile.

5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola compromissoria

con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto,

insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un

collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina

degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in

cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o,

comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per

il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne' puo'

essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali

pattuizioni.

Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e'

regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto

diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli

atleti come attivita' principale, ovvero prevalente, e continuativa,

si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro

autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola

manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate

in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per cio' che

riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo

carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque

giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta

e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di

nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle

prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre

anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva

Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'

rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori

sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La societa' ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla

stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o

la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al

predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori

contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la societa'

sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di

immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al

lavoratore sportivo.

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono

sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola

contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni

tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli

scopi agonistici.

Art. 28

Direttore di gara

1. Il contratto individuale col direttore di gara e' stipulato

dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva

Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.

Art. 29

Prestazioni sportive amatoriali

1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, le

Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e

gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono

avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di

amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente

con finalita' amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive

dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della

formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono

retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali

prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e

compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle

competizioni sportive, nonche' indennita' di trasferta e rimborsi

spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7.

Quando le suddette indennita' di trasferta e rimborsi spese superano

il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni

sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi

dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con

ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria

attivita' amatoriale.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono

assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica

l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

117.

Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani

atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche

culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che

favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della

carriera sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione

dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai

sensi della normativa vigente, le societa' o associazioni sportive

possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il

diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria

superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,

di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui

all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli

atleti puo' essere conseguita anche con le classi di laurea L-22

(Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e

gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie), la LM-67

(Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative),

nonche' la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 e' attivato con

riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle

qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,

nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme

che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si

applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato

nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La societa' o

associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto

di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di

apprendistato, senza soluzione di continuita' rispetto a

quest'ultimo, e' tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo

31, comma 2, in favore della diversa societa' o associazione presso

la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attivita'

dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il

Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della

ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard

professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e

formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche

di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di

agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di

studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per

l'attivita' sportiva, valida anche come attivita' di tirocinio-stage,

ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli

26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il

Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della

ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure

di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani

atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti,

tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli

atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della

Commissione europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e

modalita' di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali

delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per lo

sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e

per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali

giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli

investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri

federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione

italiana giuoco calcio, nonche' misure mutualistiche per il

reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo

e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta,

individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio

2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una

disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della

durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo

periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio

regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un premio

di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita'

e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo

del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le

quali l'atleta ha svolto attivita' dilettantistica, amatoriale o

giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione,

ovvero tra le societa' sportive professionistiche presso le quali

l'atleta ha svolto attivita' giovanile ed in cui ha svolto il proprio

percorso di formazione;

b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di

formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e

parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del

contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive

dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita'

amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di

formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata

dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri che tengano

adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e

del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la

societa' o associazione sportiva con la quale concludono il primo

contratto di lavoro sportivo.

Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attivita' sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo

25 e' svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle

Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate

ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di

concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro,

l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che

svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche'

l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni

cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attivita'

sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata e custodita a cura

della societa' e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi

autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato

presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva

Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria

costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole

Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo

svolgimento dell'attivita' dei lavoratori sportivi.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della

scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa' e

associazioni sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline

Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le

Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli

esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di

cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le

quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni

possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche'

stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai

lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in

quanto compatibili con le modalita' della prestazione sportiva.

L'idoneita' psico-fisica del lavoratore sportivo e' certificata da un

medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini

strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, e'

compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori

sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a

tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della

maternita' e della genitorialita', contro la disoccupazione

involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni

lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si

applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di

malattia e di assicurazione economica di maternita' previste dalla

normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle

rispettive indennita' economiche iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro

per il finanziamento dell'indennita' economica di malattia e per il

finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e' pari a

quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla

tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79

della legge 26 marzo 2001, n. 151.

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele

relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal

decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei

datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i

lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele

previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), di cui al

Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei

contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle

indennita' erogate dalla predetta assicurazione e' quella determinata

dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I

medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei

contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno

2012, n. 92.

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n.

977, sull'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere

sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte

disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei

minori che svolgono attivita' sportiva, inclusi appositi adempimenti

e obblighi, anche informativi, da parte delle societa' e associazioni

sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione

dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di

abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrita'

fisica e morale dei giovani sportivi.

7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si applica quanto

previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante

attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e

lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di

cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo

obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o

di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del

Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le

retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della

determinazione del premio assicurativo, nonche' la data di decorrenza

dell'obbligo assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le

retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio

valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera

di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione

coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo

assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui

all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono

attivita' sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela

assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei

relativi provvedimenti attuativi.

Art. 35

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore

professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita', sono

iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto

Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori

Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del

decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i

presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i lavoratori

sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e

continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di

procedura civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di

contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono

prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno

diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine

essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si

applicano le relative norme.

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di

qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso

societa' sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto

ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno

diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base

del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente

decreto. Le stesse figure professionali gia' iscritte presso il Fondo

pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare,

entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il

mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento.

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio

«Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi

provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel

corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria,

anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito

dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate

condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite,

secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi

stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti

delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione

separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme

obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa

aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche

e' stabilita in misura pari al 10 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di

collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni

autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non

risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota

contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il

computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari

al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per

l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per

l'anno 2025.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni

autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino

assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva

pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo

delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 15

per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per

cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025.

Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennita' prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a

tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e' fatta

salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di cessione dei

contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le societa' sportive

debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e

integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo

conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa' ed

associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta

ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e

formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono

equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da societa'

e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che

abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.

398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n.

398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta

eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e

dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo

67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennita' di

trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi

erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive

dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali

che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per

l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del

medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello

stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi»

e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive

dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali

riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni

sportive.

7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si

applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori

dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed

esclusivamente ai fini fiscali.

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi

rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies,

del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato

dal presente decreto.

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di carattere

amministrativo-gestionale resa in favore delle societa' ed

associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive

Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere

oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3,

del codice di procedura civile, e successive modifiche.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la

disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2,

3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto

all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla

Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di

carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1,

lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi

diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che

previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione

fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le

indennita' di trasferta e rimborsi spese superano il limite

reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni

di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura

professionale per l'intero importo.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai

soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in

ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il

reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di

carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7

dell'articolo 35.

Art. 38

Settori professionistici e dilettantistici

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa

qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle

Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle

federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza

delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione

dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica, in armonia

con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una

disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di

genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al

presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del

Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in

materia di sport.

Capo II

Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39

Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione

delle tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, e' istituito il «Fondo per il professionismo negli sport

femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una

dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9

milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno

2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono

accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi

dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di

campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il

passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi

del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui

al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia

finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza

sanitaria da Covid-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle

atlete;

2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle

strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle

infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilita' economica della transizione al

professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali

delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta'

dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui al

numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma

3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve

rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2) e 6) della medesima

lettera b).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono definite le modalita' di accesso al Fondo di

cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo

comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al

Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei

ministri o all'Autorita' politica da esso delegata in materia di

sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse,

sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle

societa' e le associazioni degli allenatori.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le

risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui

all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Art. 40

Promozione della parita' di genere

1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di

rispettiva competenza, promuovono la parita' di genere a tutti i

livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei

ruoli di gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive

e anche al proprio interno.

2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi

informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle

Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in

conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,

n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui

promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle

misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.

Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e'

adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di

sport.

3. Il CONI e' tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui

al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle

Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

Capo III

Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

Art. 41

Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle

attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo

e del manager dello sport

1. Al fine del corretto svolgimento delle attivita' fisico motorie,

anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonche'

della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure

professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle

attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e

del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di

base e' necessario il possesso della laurea triennale in Scienze

delle attivita' motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio

dell'attivita' professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:

a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie

individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo,

ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al

recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie

fasce di eta' attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la

conduzione, gestione e valutazione di attivita' per il miglioramento

della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, nonche' di

personal training e di preparazione atletica non agonistica.

3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo

delle attivita' motorie preventive ed adattate e' necessario il

possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle

attivita' motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio

dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie

preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e

l'attuazione di programmi di attivita' motoria finalizzati al

raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di

benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse

condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di

particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione

delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita mediante

l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il

recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato

all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il

coordinamento e la valutazione di attivita' motorie adattate in

persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute

clinicamente controllate e stabilizzate.

4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo

sportivo e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze

e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attivita'

professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la

progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle

attivita' di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai

livelli di massima competizione, presso associazioni e societa'

sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri

specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata

finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello

sport e' necessario il possesso della laurea magistrale in

organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita'

motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attivita' professionale di

manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la

gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle

strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie,

anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita' di esperto

e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche

ludico-ricreative.

6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra

Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno

essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli

equipollenti ai fini dell'esercizio della professione,

rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2,

chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate di cui al

comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager

dello sport di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport,

d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono

dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e

l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base,

del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita' motorie preventive

ed adattate e del chinesiologo sportivo puo' essere svolta anche

all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle

attivita' eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite,

per l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di

esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita' motorie

preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina

dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e

riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti

sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti

strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi

e delle palestre della salute.

Art. 42

Assistenza nelle attivita' motorie e sportive

1. I corsi e le attivita' motorie e sportive offerti all'interno di

palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del

pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di

quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un

chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui

nominativi deve essere data adeguata pubblicita'.

2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato

dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge

7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione

fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo

8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti

superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi

di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17,

comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di

studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato

italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei

requisiti previsti per le singole attivita' motorie e sportive dalle

relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive

Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e

dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attivita' sportive agonistiche disciplinate dalle

Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o

dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attivita' motorie a carattere ludico ricreativo non

riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra

cui il ballo e la danza, nonche' le attivita' relative a discipline

riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino

attivita' motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai

trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente

competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a

un massimo di 10.000,00 euro.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita' motorie e

sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di

primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di

adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del

certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).

Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

Capo I

Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato

Art. 43

Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» e' istituita la

«Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati

atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e

che abbiano conseguito il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo

stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione

operativa e il coordinamento strategico.

2. Le modalita' gestionali ed organizzative della predetta Sezione,

sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalita' previste

dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile

2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo

gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico

attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'

sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare,

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il

reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali

previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i

requisititi di idoneita' psicofisica, differenti da quelli previsti

per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonche' il

reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il

personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei

limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito

delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le

medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale

trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale

appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

Art. 44

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi

sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro

1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito

denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici,

inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non

appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo

tecnico agonistico delle attivita' sportive degli atleti disabili,

con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse

nazionale.

2. Le modalita' gestionali ed organizzative della Sezione

paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia -

direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento

dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel

Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli

i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro

dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene

nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i

requisititi di idoneita' psicofisica degli atleti paralimpici,

differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di

Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del

personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei

limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito

delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella

Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei

ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma

11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le

medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale

trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale

appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Art. 45

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti

sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare,

con parita' di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti

disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli

nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i

Comandi dei vigili del fuoco.

2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo

sviluppo tecnico e agonistico delle attivita' sportive degli atleti

disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di

interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili

organizzativi e operativi delle Sezioni.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del

5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti

tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico

concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con

decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento

degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti

dalla normativa vigente.

5. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i

requisititi di idoneita' psico-fisica, differenti da quelli previsti

per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'

il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per

il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei

limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito

delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono

riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed

uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale

appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».

Art. 46

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti

paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello

Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi

capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i

contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre

2018, n. 145, nonche' gli ulteriori eventuali contributi erogati dal

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano

Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle

Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e

privati, sulla base di apposite intese.

Capo II

Gruppi sportivi militari

Art. 47

Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con il

Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

1. Nell'ambito della Difesa e' istituito il «Gruppo Sportivo

Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale

processo di recupero e di integrazione del personale, militare e

civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo

sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di

interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione

nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e

internazionale.

2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per

cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi

Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con

disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione

utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4,

contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal

presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al

presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di

posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della

relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro

sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere

sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei

limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di

Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse

istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che

collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per

ciascuna disciplina di cui alla lettera a);

c) le modalita' organizzative per la stipula dei contratti di

lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita'

fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e'

instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli

titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il piu' alto livello

tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli

atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;

c) in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita'

agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per

la specialita' per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati

agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal

medesimo Comitato.

5. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un

rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa

competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione

stessa, compensi di entita' pari al trattamento economico fisso e

continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di

qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la

progressione economica prevista per i medesimi.

6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo

2010, n. 90.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non piu' idonei

all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di

esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata

nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del

Ministero della Difesa.

Art. 48

Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con la

«Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' istituita la

«Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di

lavoro sportivo con atleti con disabilita' fisiche e sensoriali

tesserati con il CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico

dallo stesso riconosciuto, curandone altresi' la direzione operativa

e il coordinamento strategico.

2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti

con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione

utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4,

contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal

presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi

sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al

presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali

disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del

rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di

finanza sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse

istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che

collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna

disciplina di cui alla lettera a).

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita'

fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e'

instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli

titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il piu' alto livello

tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di

cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto

dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;

c) in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita'

agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per

la specialita' per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati

agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal

medesimo Comitato.

5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di

quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneita'

psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre

2010, n. 183.

6. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un

rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle»

competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di

entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante

agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente

ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi

emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione

economica prevista per i medesimi.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non piu' idonei

all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di

esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata

nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del

Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 49

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti

paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono,

oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio

dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui

all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145,

nonche' gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato

Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico

(CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni,

dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla

base di apposite intese.

Capo III

Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Art. 50

Titolo preferenziale

1. L'attivita' prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso

gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un

periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale

nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della

legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) e' inserito il

seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di

lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili

dello Stato».

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,

33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennita'

percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita'

sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23

marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennita' percepite dai

lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai

sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo

della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla

seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive

professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non

subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega

di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;

c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso.

2. All'articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 147, le parole «Per i rapporti di cui alla legge

23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti

di lavoro sportivo».

Art. 52

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati:

a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81;

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono

abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27

dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Orlando, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Speranza, Ministro della salute

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'universita' e

della ricerca

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Cartabia, Ministro della giustizia

Bonetti, Ministro per le pari

opportunita' e la famiglia

Visto, il Guardasigilli: Cartabia